



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO
DI PRIMIERO**



Via delle Fonti 10, 38054, loc. Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza (TN) Tel. 0439 62435
Fax 0439 762466 C.F. 90009790222, e-mail: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it

Collegio dei Docenti

**Regolamento Della Valutazione
Degli Apprendimenti e Della
Capacità Relazionale**

15/05/2017

Indice generale

1 Premessa	1
2 La Valutazione	1
3 Ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica e annuale	4
4 La valutazione nella scuola del primo ciclo	4
5 La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado	6
5.1 Oggetti Criteri e Modalità.....	6
5.2 Debiti formativi.....	8
5.3 Credito scolastico e formativo.....	8
6 La valutazione della capacità relazionale	11
6.1 La valutazione della capacità relazionale nella scuola primaria.....	12
6.2 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di primo grado.....	12
6.3 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di secondo grado.....	12
7 Modalità di ammissione alla classe successiva	14
7.1 La scuola primaria e secondaria di primo grado.....	14
7.2 La scuola secondaria di primo grado.....	14
7.3 La scuola secondaria di secondo grado.....	15
8 Deroga dalla quota minima di frequenza per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria	16

1 Premessa

Il presente Regolamento raccoglie le decisioni del collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado di Primiero riguardanti il tema della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale.

Tali decisioni risultano disperse in varie delibere, non sempre di agevole consultazione.

Ad ogni nuova deliberazione del collegio attinente al tema della valutazione il presente regolamento viene conseguentemente aggiornato, modificato o integrato.

2 La Valutazione

Valutare in ambito scolastico significa esprimere un giudizio o il valore su una certa scala. La valutazione è un *processo* che ha quindi lo scopo di esprimere un apprezzamento sul processo e sui risultati dell'apprendimento. In base alla normativa vigente la valutazione degli apprendimenti ha per oggetto “*il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica*”.

La valutazione dello studente è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento. Essa ha/può avere una molteplicità di scopi:

- responsabilizzare lo studente rispetto ai risultati ottenuti,
- di fornirgli informazioni utili a migliorare l'apprendimento,
- di promuovere la capacità di autovalutarsi da parte degli studenti, cioè la capacità di rendersi conto se si conosce e in quale grado un certo argomento o si sa svolgere un certo compito,
- fornire informazioni al docente che egli si impegna ad usare per regolare i processi d'insegnamento

al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della didattica,

- informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti al termine dell'anno e certificare gli esiti del percorso scolastico, e l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Il processo valutativo si compone in una serie di fasi:

1. somministrazione di una richiesta di svolgimento di una prestazione atta a produrre elaborati, materiali o altre attività,
2. acquisizione delle informazioni relativamente agli esiti delle prestazioni svolte,
3. rilevazione degli apprendimenti conseguiti (la *verifica* vera e propria)
4. formulazione di un giudizio valutativo in base alle informazioni rilevate, giudizio che può assumere vari formati a seconda dello scopo della valutazione.

La rilevazione degli apprendimenti conseguiti avviene durante l'anno scolastico attraverso le prove di verifica, gli elaborati prodotti a casa o in aula, le opinioni e argomentazioni sviluppate in aula, le osservazioni degli apprendimenti dimostrati dagli studenti.

La valutazione degli apprendimenti avviene secondo varie tipologie diversamente scandite nel tempo. Da un lato la *valutazione periodica* (alla fine del primo trimestre) e la *valutazione annuale* (a fine anno) degli apprendimenti, sono previste dalla normativa e hanno scopo prevalentemente *sommativo* cioè di:

- comunicare attraverso il giudizio valutativo allo studente e alla famiglia i risultati di apprendimento conseguiti,
- comunicare alla comunità scolastica i risultati di apprendimento conseguiti.

La valutazione periodica ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento in relazione ai piani di studio rilevati nel primo trimestre.

La valutazione annuale ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento in relazione ai piani di studio rilevati nell'intero anno scolastico.

Al termine del periodo di valutazione oggetto del giudizio valutativo (il trimestre o l'anno), il consiglio di classe sulla base degli elementi di valutazione (prove, elaborati, osservazioni, progressi dello studente etc) e sulla base degli apprendimenti rilevati riferiti ai piani di studio dell'istituzione formula i giudizi di valutazione per gli apprendimenti delle discipline e della capacità relazionale.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti per ciascuna disciplina o area disciplinare è formulata con un unico giudizio valutativo o voto senza distinzioni tra scritto, orale o pratico o grafico. La disciplina di italiano nella scuola secondaria di secondo grado per il primo periodo di valutazione (il trimestre) ha mantenuto separato il giudizio valutativo per lo scritto e per l'orale.

I docenti dell'istituto appongono anche un giudizio valutativo sulle prove di verifica svolte durante l'anno usando lo stesso formato del giudizio valutativo formulato dal consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli apprendimenti, cioè usando un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) nelle scuole del primo ciclo, mentre viene usato il voto della scala in decimi nel secondo ciclo.

Le scale usate per esprimere i giudizi valutativi anche quando numeriche sono da intendersi come delle *fascie*, non come delle vere e proprie misure.

Procedimenti di tipo misurativo o quantitativo possono essere messi in atto in fase di verifica o rilevazione degli apprendimenti e non di formulazione del giudizio valutativo.

Questa valutazione degli apprendimenti intermedi è di tipo *formativo*, cioè ha lo scopo di:

- permettere allo studente di regolare il proprio processo di apprendimento,
- fornire al docente e all'istituto informazioni utili a regolare la propria didattica e attivare i necessari percorsi di recupero, sostegno all'apprendimento o potenziamento formativo.

Il giudizio valutativo formulato sulle prove di verifica e sugli apprendimenti intermedi fornisce inoltre anche

informazioni sintetiche sul *processo di apprendimento* atte a rendere più robusto e valido il processo di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti.

Allo scopo di allineare e rendere validi e congruenti i giudizi valutativi in sede di valutazione periodica e annuale con le valutazioni in itinere delle prove di verifica, i docenti elaborano prove di verifica che rilevano un ventaglio di apprendimenti sia di tipo contenutistico, mnemonico che di tipo cognitivo superiore (competenze argomentative, di analisi, di collegamento, di formulazione di ipotesi e verifica, di interpretazione etc).

Qualunque valutazione, se ben congegnata, fornisce informazioni utili a calibrare la didattica per il successo formativo dello studente. In modo tale da poter poi implementare i cambiamenti necessari.

La valutazione ha per oggetto sia gli apprendimenti che la capacità relazionale dello studente, cioè ovvero la capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili. Sulla valutazione della capacità relazionale rimandiamo alla sezione apposita (vedi la sezione [6 La valutazione della capacità relazionale](#)).

La valutazione degli apprendimenti si basa su una pluralità evidenze desunte possibilmente da varie fonti:

- gli elaborati prodotti durante prove di verifica,
- gli elaborati prodotti come compito a casa,
- l'osservazione degli apprendimenti mostrati in aula,
- discussioni, esposizioni e scambi di opinioni in aula,
- gli elaborati prodotti in aula.

Nel comunicare la valutazione delle prove di verifica, degli elaborati o delle esposizioni orali, o qualunque altra fonte da cui essa sia desunta, il docente accompagna tale comunicazione con informazioni allo studente riguardanti quali aspetti del suo lavoro necessitano di miglioramento: il docente fornisce cioè allo studente o alla famiglia informazioni necessarie per migliorarne l'apprendimento.

La valutazione si esprime in modo diverso nei vari ordini di scuola per la differenza degli obiettivi del processo educativo e dei ritmi di apprendimento delle varie fasi di maturazione degli studenti.

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, le modalità sono stabilite nell'Art. 12 del regolamento sulla valutazione dell'ottobre 2010 della Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti migranti per cui sia stata approntato dal consiglio di classe un percorso didattico personalizzato, la valutazione viene riferita ai criteri, alle modalità di espressione culturale e agli obiettivi individuati nella programmazione personalizzata. Le discipline che eventualmente siano state sospese per favorire l'inserimento proficuo dell'alunno nella comunità scolastica sono naturalmente escluse dalla valutazione periodica e finale degli apprendimenti.

Per gli studenti che seguono percorsi integrati tra il primo e il secondo ciclo in base all'art.58 della Legge Provinciale sulla Scuola, legge n.5 del 07/08/2006, la valutazione periodica e finale segue i criteri e le discipline indicate nella programmazione individualizzata approntata per il percorso dal consiglio di classe.

Per gli studenti che si trasferiscono da altro istituto, le modalità di valutazione delle verifiche intermedie tiene conto dell'eventuale percorso personalizzato predisposto dal consiglio di classe per agevolare l'inserimento nel nuovo percorso di studio dello studente.

In merito alle richieste di passaggio tra i percorsi di studio così come normati dall'art. 17 del regolamento della valutazione del 01/10/2010, i consigli di classe possono derogare al vincolo di presentare la richiesta di trasferimento entro il mese di dicembre compreso. Il consiglio di classe valuta in questi casi le possibilità per lo studente di inserirsi con profitto ed efficacia educativa nel nuovo percorso di studi alla luce del percorso di studio pregresso dello studente che chiede il passaggio.

3 Ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica e annuale

Secondo l'art.15 comma a del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", il collegio dei docenti decide la ripartizione dell'anno scolastico in periodi di valutazione, al termine dei quali procedere alla valutazione periodica degli apprendimenti. La valutazione periodica degli apprendimenti deve venire formalizzata almeno una volta l'anno. L'anno scolastico è conseguentemente ripartito in periodi di valutazione.

Il collegio dei docenti ha deliberato la seguente ripartizione:

Ordine di Scuola	1° Periodo	2° Periodo
Scuola Primaria	Quadrimestre, dall'inizio dell'anno scolastico al 31 Gennaio	Quadrimestre, dal 01 Febbraio alla fine dell'anno scolastico
Scuola Secondaria di 1° Grado	Quadrimestre, dall'inizio dell'anno scolastico al 31 Gennaio	Quadrimestre, dal 01 Febbraio alla fine dell'anno scolastico
Scuola Secondaria di 2° Grado	Trimestre, dall'inizio dell'anno scolastico al termine delle attività per le vacanze di Natale	Pentamestre, dalla ripresa delle attività didattiche a Gennaio alla fine dell'anno scolastico

4 La valutazione nella scuola del primo ciclo

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione degli apprendimenti ha per oggetto:

- la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità),
- la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, produzione scritta, lettura e comprensione),
- esecuzione fluida e autonoma di procedure operative,
- capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli proposti,
- la fruizione consapevole dei prodotti culturali, letterari e artistici.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti viene espressa dai docenti attraverso un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. Tale giudizio è formulato e espresso due volte l'anno, alla fine di ogni periodo quadrimestrale di valutazione. Alla fine dell'anno esso viene accompagnato da un giudizio globale, cioè una breve descrizione discorsiva dei livelli di apprendimento raggiunti.

La programmazione disciplinare prevede dei momenti di verifica attraverso i quali i docenti raccolgono informazioni utili ai fini della valutazione. Al fine di disporre di indicazioni sufficientemente puntuali in ogni area di apprendimento per il primo e secondo biennio, o in ogni disciplina nel quinto anno della primaria e per tutti gli anni della secondaria di primo grado, sono previste almeno tre prove di verifica formali ogni quadrimestre, considerate alla luce delle competenze previste nei piani di studio.

Le tipologie delle prove di verifica variano secondo le discipline e le aree di apprendimento: possono consistere in attività motorie (scienze motorie), in esecuzioni strumentali (musica), in esecuzioni grafiche (arte e

immagine e tecnologia) oltre che in prestazioni orali (interrogazioni, esposizioni, discussioni previste in tutte le discipline o aree di apprendimento).

Il giudizio sintetico alla fine del primo quadrimestre è espressione delle risultanze di tipi eterogenei di prove di verifica.

Per alcune discipline nella scuola secondaria di primo grado (storia, geografia, scienze e religione cattolica), le prove scritte non sono previste. Tuttavia risulta evidente che l'elaborazione scritta sollecita delle modalità di elaborazione e di padronanza dei linguaggi disciplinari, al livello corrispondente alla fase di maturazione del discente, importanti per un autentico apprendimento. La verifica scritta poi documenta in modo più trasparente e condivisibile il livello e la qualità degli apprendimenti raggiunti. In queste discipline quindi, vengono svolte almeno una volta per ogni periodo di valutazione delle verifiche scritte.

Ogni dipartimento o area disciplinare ha formulato delle rubriche per la valutazione degli apprendimenti. Esse forniscono criteri sia per la valutazione periodica e finale che quella delle prove di verifica a seconda che siano riferite all'elaborato o al periodo di valutazione.

Per i dipartimenti o le aree disciplinari o i docenti che hanno deciso di riferirsi ad una rubrica generale di valutazione dell'istituto, quella in vigore è inclusa nella Tabella 1. Essa, come quelle qui sotto esprime sinteticamente la corrispondenza tra il giudizio sintetico e il profilo dell'alunno rispetto ai punti individuati sopra. In sede di valutazione periodica o annuale non è possibile assegnare un giudizio sintetico inferiore a non sufficiente.

Tabella 1: Rubrica sintetica di valutazione degli apprendimenti della scuola del primo ciclo

Giudizio sintetico	Voto	Descrizione
Ottimo	10/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.
Distinto	9/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio processo di apprendimento.
Buono	8/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti, possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.
Discreto	7/10	Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti fondamentali, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.
Sufficiente	6/10	Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo delle abilità richieste. Si esprime usando un lessico elementare. Deve essere guidato fuori dai contesti noti.
Insufficiente	5/10	Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti e possiede un linguaggio non sempre corretto
Gravemente insufficiente	4/10	Lo studente conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti. Si esprime in modo stentato e necessita di un frazionamento del compito.

Giudizio sintetico	Voto	Descrizione
Scarso	3/10	Lo studente denuncia gravi lacune sulla conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grandi difficoltà. Necessità di un frazionamento del compito e commette molto gravi e sostanziali errori senza essere in grado di riconoscerli
Scadente/Nulla	2-1/10	Lo studente non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non alcuna conoscenze di tutti gli argomenti.

Il voto viene qui indicato solo per facilitare il confronto col sistema di valutazione usato nelle altre regioni fuori dal Trentino.

Nella scuola primaria il giudizio 'gravemente insufficiente' non viene utilizzato.

È importante osservare che il voto, come strumento di formulazione del giudizio valutativo è solo uno strumento comunicativo, non una misura. Si sarebbero potute usare delle lettere o dei colori. In alcun modo un 6 o un sufficiente corrisponde in generale al 60% del punteggio massimo acquisito in fase di rilevazione degli apprendimenti.

5 La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado

5.1 Oggetti Criteri e Modalità

Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione degli apprendimenti ha per oggetto:

- la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità),
- la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, produzione scritta, lettura e comprensione, varie tipologie di testi),
- esecuzione fluida e autonoma di procedure operative in modo sequenziale e coordinato,
- capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli proposti, si sottoporre le argomentazioni a analisi critica,
- la fruizione consapevole e dotata di senso dei prodotti culturali, letterari e artistici.

Nella scuola secondaria di secondo grado, la valutazione è espressa alla fine di ogni periodo di valutazione (trimestre o quadrimestre o pentamestre) da un unico numero per ogni disciplina su una scala in decimi. Tale voto si basa sulla valutazione di vari elementi eterogenei: scritti, orali, grafici o pratici a seconda delle discipline, comunque atti a saggiare abilità, processi cognitivi differenti (memorizzazione e richiamo, soluzione di problemi, formulazione e controllo di ipotesi, analisi culturale o critica di opere d'arte).

Allo scopo di avere informazioni puntuali nelle varie discipline sono previste il seguente numero di prove di verifica:

- almeno due prove di verifica formali nel primo trimestre e almeno tre prove di verifica formali nel secondo pentamestre per ogni tipologia di valutazione (scritta orale, grafica o pratica) previsto per la disciplina.
- Almeno due prove di verifica formali nel primo trimestre e almeno tre prove di verifica formali nel secondo pentamestre di tipo eterogeneo (scritta, orale, grafica o pratica) per le discipline per cui è previsto il voto unico.

Per alcune discipline (storia, geografia, scienze e religione cattolica, o laddove indicato dal docente), le prove scritte non sono previste. Tuttavia risulta evidente che l'elaborazione scritta sollecita delle modalità di elaborazione e di padronanza dei linguaggi disciplinari, al livello corrispondente alla fase di maturazione del discente, importanti per un autentico apprendimento; la verifica scritta poi documenta in modo più trasparente e condivisibile il livello e la qualità degli apprendimenti raggiunti. In queste discipline quindi, qualora il docente titolare dell'insegnamento lo reputi opportuno e lo comunichi nei propri piani di lavoro, vengono svolte una volta per ogni periodo di valutazione (trimestre o pentamestre) delle verifiche scritte.

Nella valutazione la scuola secondaria di secondo grado, come già detto, ci si avvale di voti espressi in decimi. Ogni dipartimento o area disciplinare ha formulato delle rubriche per la valutazione degli apprendimenti. Esse forniscono criteri sia per la valutazione periodica o finale che quella delle prove di verifica a seconda che siano riferite all'elaborato o al periodo di valutazione.

Per i dipartimenti o le aree disciplinari o i docenti che hanno deciso di riferirsi ad una rubrica generale di valutazione prodotta dai docenti dell'istituto, quella in vigore è inclusa nella [Tabella 2](#). Essa, come quelle qui sotto esprime la corrispondenza tra il giudizio valutativo in decimi e il profilo dell'alunno rispetto ai punti individuati sopra. In sede di valutazione periodica o annuale non è possibile assegnare un giudizio sintetico inferiore a quattro.

Tabella 2: Rubrica sintetica di valutazione degli apprendimenti scuola secondaria di secondo grado

Voto	Descrittori
10/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.
9/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio processo di apprendimento.
8/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti, possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.
7/10	Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti fondamentali, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.
6/10	Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo delle abilità richieste. Si esprime usando un lessico elementare. Deve essere guidato fuori dai contesti noti.
5/10	Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti e possiede un linguaggio non sempre corretto
4/10	Lo studente conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti. Si esprime in modo stentato e necessita di un frazionamento del compito.
3/10	Lo studente denuncia gravi lacune sulla conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grandi difficoltà. Necessità di un frazionamento del compito e commette molto gravi e sostanziali errori senza essere in grado di riconoscerli
2-1/10	Lo studente non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non alcuna conoscenze di tutti gli argomenti.

Voto	Descrittori
	N.B.: si conviene di evitare valutazioni del tipo: 6+, 6- e 6/7 e di ammettere valutazioni con l'uso di mezzi voti.

I docenti dell'Istituto accompagnano il voto in decimi con una descrizione dei punti di forza e debolezza dell'elaborato o della prestazione, e con delle informazioni utili a permettere allo studente di regolare il proprio processo di apprendimento e migliorarne gli esiti.

In sede di valutazione periodica e annuale i docenti si avvalgono solo dei voti dal 4 compreso in su.

È importante osservare che il voto, come strumento di formulazione del giudizio valutativo è solo uno strumento comunicativo, non una misura. Si sarebbero potute usare delle lettere o dei colori. In alcun modo un 6 o un sufficiente corrisponde in generale al 60% del punteggio massimo acquisito in fase di rilevazione degli apprendimenti.

5.2 Debiti formativi

Il debito formativo indica il mancato raggiungimento dell'obiettivo didattico previsto come livello di sufficienza.

Se l'alunno è dichiarato promosso malgrado i debiti formativi riportati, il Dirigente Scolastico comunica alla famiglia che la promozione è avvenuta ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c del regolamento sulla valutazione della Provincia Autonoma di Trento del 01/10/2010 e successive modifiche indicando le attività per il recupero della carenza formativa che dovranno essere svolte dall'alunno. Sia lo studio autonomo, che la partecipazione ai corsi di recupero di settembre.

All'inizio dell'anno scolastico successivo infatti, compatibilmente con le risorse disponibili, verranno attivati dei brevi corsi per finalizzare il recupero. Le date dei corsi e le relative verifiche vengono poi rese note agli studenti.

5.3 Credito scolastico e formativo

Il regolamento dell'Esame di Stato, prevede che negli ultimi tre anni di corso il Consiglio di Classe attribuisca a ciascun alunno un punteggio che concorrerà a determinare la valutazione finale dell'esame.

Tali punteggi aggiuntivi sono di due tipi, il *credito scolastico* e il *credito formativo*.

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Il credito formativo invece considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di maturità. Il punteggio assegnato per ciascun anno varia tra il minimo e il massimo previsti dalla banda di oscillazione della seguente Tabella 3, tale banda di oscillazione è determinata dalla media delle valutazioni ricevute. Il punteggio massimo così determinato non può superare i 25 crediti. Per i candidati interni l'attribuzione si basa sulla seguente tabella:

Tabella 3: Bande di oscillazione credito scolastico

Media dei voti	Credito Scolastico
----------------	--------------------

	Classe 3 [^]	Classe 4 [^]	Classe 5 [^]
M=6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

M rappresenta, come già detto, la media dei voti, compresa la capacità relazionale, conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, è espresso con un numero intero.

Il collegio dei docenti assegna il punteggio massimo nella relativa banda di oscillazione tenendo in considerazione:

- alta valutazione della capacità relazionale,
- l'assenza o presenza di debiti formativi,
- eventuali crediti formativi.

L'attribuzione del credito scolastico, a partire dal terzo anno, è regolata dalle indicazioni fornite nel Decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009.

All'alunno promosso con debito formativo va attribuito il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato saldo del debito formativo riscontrato l'anno seguente, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo originale, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione.

Il collegio dei docenti delibera che per l'alunno che sia stato ammesso senza debiti o carenze formative non saldate in quell'anno scolastico, allorché la media espressa in numeri decimali abbia una parte decimale, approssimata a 2 cifre dopo la virgola, maggiore o uguale a 0,50, a tale alunno venga assegnato il credito scolastico massimo all'interno della banda di oscillazione corrispondente.

Nei seguenti casi viene riconosciuto un credito scolastico secondo la seguente tabella:

Tabella 4: Crediti scolastici

Criterio	Punteggio
capacità relazionale pari 9 o a 10	0,50
assenza di debiti formativi in essere o non saldati	0.50

All'alunno promosso con debito formativo va attribuito il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo originale, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione.

Al candidato che ha conseguito nell'anno scolastico una media $M < 6$ non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport come stabilito dal D.M. 40/2000 – art. 1, c.1.

Il credito formativo deve consistere in una qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale deri-

vino attività coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'Esame di Stato. La documentazione deve essere consegnata ai Coordinatori di classe entro il 15 maggio di ogni anno scolastico e il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, stabilirà se le esperienze documentate siano conformi a quanto stabilito dalla scuola.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Il Collegio dei docenti delibera di accettare in via generale, come crediti formativi quelli attinenti alle seguenti aree:

per tutte le discipline

- partecipazione a corsi di studio promossi da Università, Conservatori, Enti e Associazioni in Italia e all'estero;
- vincita di concorsi promossi da Università, Enti e associazioni in Italia e all'estero (l'attestazione della vincita deve essere firmata dall'Ente promotore);
- *stages* lavorativi esterni (l'attestazione deve essere firmata dall'azienda o dall'Ente che li propone);
- *stages* di studio promossi dalla scuola e certificati dai vari Enti o imprese;
- partecipazione a convegni e conferenze solo se attestata dall'ente promotore.

lingua e cultura straniera

- frequenza di corsi di lingua o presso istituti riconosciuti o organizzati da altri organismi ministeriali, documentati con certificazione che indichi la durata, il punteggio e/o il livello raggiunto;
- eventuale *stages* di studio o di lavoro all'estero.

attività sportive

- scienze motorie e sportive
- pratica sportiva agonistica (certificato dalle società di appartenenza, attestanti una frequenza minima di due allenamenti la settimana e la partecipazione a tornei e a gare dell'atleta nel triennio);
- attività di arbitraggio con certificazione che attesti il numero delle partite arbitrate per stagione nel triennio

possesso di Brevetti

- possesso di brevetti (attestati con documentazione che certifichi attività costante legata al brevetto);

volontariato

- Volontariato organizzato da Enti, movimenti, associazioni, gruppi parrocchiali (è richiesto l'attestato del responsabile dell'associazione o del parroco circa il tipo di attività, i tempi e la partecipazione, con una valutazione finale).

Le esperienze formative, per dar luogo all'attribuzione di un credito formativo, devono rispondere a questi criteri:

- a) continuità dell'attività che, per essere pertinente, dovrà essere coerente con il progetto di istituto;
- b) certificazione specifica, che attesti le capacità acquisite, la durata e la frequenza dell'attività.

Va evidenziato che i crediti formativi non possono in alcun modo comportare un cambiamento della fascia di oscillazione prevista dalla normativa. Il credito va espresso con un numero intero.

Il collegio dei docenti dell'Istituto ha deliberato di assegnare il credito all'interno della banda di oscillazione secondo la seguente Tabella 5, per gli anni scolastici 2015-2019:

Tabella 5: Crediti formativi

Crediti Formativi	
Attività certificata	Punteggio

Crediti Formativi	
Stage di lavoro estivo, al di fuori di quanto previsto per le esperienze di alternanza scuola-lavoro	0,50
ECDL full o advanced completa	0,50
ECDL CAD	0,50
Certificazioni linguistiche inglese: PET (a partire dalla classe terza) - FIRST – CAE o superiore (superiore rispetto al QCER)	0,50
Certificazioni linguistiche francese: DELF, B1, B2 o C1 o superiore (superiore rispetto al QCER)	0,50
Certificazioni linguistiche tedesco: DSD I B1, DSD II B2, DSD II C1 o superiore, ZD B1 o superiore, GZ B1, GZ B2 o GZ C1 o superiore, o altre certificazioni equipollenti (superiore rispetto al QCER)	0,50
Partecipazione a progetti dell'Istituto	0,50
Orientamat o Web Valley o Olimpiadi varie	0,50
Risultati in gare professionali e sportive di livello almeno regionale o nazionale	0,50
Frequenza alla scuola musicale o al conservatorio per l'intero anno scolastico	0,50
Attività di volontariato assistenziale o sociale o culturale svolta per almeno un anno	0,50

Quindi servono almeno due requisiti tra la Tabella 4 o la Tabella 5 per avere il credito scolastico massimo della banda, mentre con un requisito soltanto si ha il minimo nella banda.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella 3, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

I candidati esterni sostengono l'esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo.

6 La valutazione della capacità relazionale

Per capacità relazionale si intende “*la capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola*”. Essa fondamentale riguarda la capacità dello studente di mantenere atteggiamenti consoni nel contesto educativo e si sviluppa attorno a due poli tematici:

- i comportamenti nei confronti delle persone e delle cose,
- il rispetto del regolamento di istituto e del regolamento dei diritti, dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,
- la partecipazione e la collaborazione alle attività educative e didattiche.

Il formato (in decimi o con un breve giudizio) del giudizio valutativo della capacità relazionale avviene secondo modalità diverse nella scuola del primaria e nella scuola secondaria (di primo o di secondo grado).

6.1 La valutazione della capacità relazionale nella scuola primaria

La valutazione della capacità relazionale anche nella scuola secondaria di secondo grado nel nostro istituto avviene attraverso l'osservazione dei comportamenti degli studenti riferiti analiticamente ai seguenti ambiti:

- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole previste dal regolamento interno di istituto e dal regolamento dei diritti e dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell'ambiente scolastico,
- assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica,
- rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

La valutazione della capacità relazionale ha solo scopo educativo e formativo e da sola non può incidere sull'ammissione alla classe successiva. Viene espressa all'interno dei giudizi globali di valutazione degli alunni.

6.2 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di primo grado

La valutazione della capacità relazionale anche nella scuola secondaria di secondo grado nel nostro istituto avviene attraverso l'osservazione dei comportamenti degli studenti riferiti analiticamente ai seguenti ambiti:

- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole previste dal regolamento interno di istituto e dal regolamento dei diritti e dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell'ambiente scolastico,
- assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica,
- rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

La valutazione della capacità relazionale ha solo scopo educativo e formativo e da sola non può incidere sull'ammissione alla classe successiva. Viene espressa all'interno dei giudizi globali di valutazione degli alunni.

6.3 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di secondo grado

La valutazione della capacità relazionale anche nella scuola secondaria di secondo grado nel nostro istituto avviene attraverso l'osservazione dei comportamenti degli studenti riferiti analiticamente ai seguenti ambiti:

- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole previste dal regolamento interno di istituto e dal regolamento dei diritti e dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell'ambiente scolastico,
- assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica,

- rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

L'istituto ha stabilito di seguire a partire dall'anno scolastico 2016/17 la rubrica contenuta nella [Tabella 6](#) di valutazione della capacità relazionale. La formulazione della proposta di giudizio valutativo espresso in decimi avviene secondo la tabella di conversione [Tabella 7](#).

Tabella 6: Rubrica sintetica di valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di secondo grado.

Dimensione	Indicatori	Descrittore	Punteggio
assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose	Rispetto del regole	Costante	4
		in modo prevalente	3
		con una frequenza solo parziale	2
		Non rispetta spesso le regole	1
	Rispetto delle persone	Costante	4
		in modo prevalente	3
		con una frequenza solo parziale	2
		Non rispetta spesso le persone	1
	Rispetto degli strumenti e degli arredi	costante	4
		in modo prevalente	3
		con una frequenza solo parziale	2
			Non rispetta spesso gli strumenti e gli arredi dell'istituto,
Episodi sanzionati disciplinarmente		Assenza di sanzioni disciplinari di qualunque tipo	4
		Al massimo una nota	3
		più di una nota ma nessuna sospensione	2
		Al massimo una sospensione di durata fino a 3 giorni	1
		Più sospensioni fino a 3 giorni o almeno una sospensione di durata maggiore di 3 giorni	0
partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola	Frequenza delle attività didattiche (esclusa malattia e motivi certificati)	Regolare o assidua	2
		discontinua	1
		Sporadica o molto discontinua	0
	Partecipazione alle attività didattiche o educative	Attiva e collaborativa	2
		partecipa alle attività ma in modo passivo	1
		Non partecipa alle attività o disturba	0
	Svolgimento dei compiti a casa, consegna degli elaborati richiesti	Svolge in modo puntuale i compiti assegnati	4
		Svolge solo con una frequenza parziale i compiti assegnati	2

Dimensione	Indicatori	Descrittore	Punteggio	
		Svolge sporadicamente i compiti assegnati	0	

Tabella 7: Formazione del voto

range	Voto in decimi
23-24	10
21-22	9
19-20	8
17-18	7
14-15-16	6
12-13	5
<12	4

La valutazione della capacità relazionale ha solo scopo educativo e formativo e da sola non può incidere sull'ammissione alla classe successiva.

7 Modalità di ammissione alla classe successiva

Al termine dell'anno scolastico il consiglio di classe valuta gli apprendimenti e la capacità relazionale degli studenti e stabilisce l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva del percorso scolastico o all'esame conclusivo.

I principi e i criteri che regolano questa valutazione e questa decisione di ammissione alla classe successiva per i vari ordini di scuola sono diversi in considerazione delle diverse finalità che caratterizzano i diversi ordini di scuola e dell'età degli studenti interessati. Per la scuola primaria o secondaria di primo grado la normativa provinciale fornisce dei criteri abbastanza univoci, mentre poco spetta all'elaborazione dell'istituto.

7.1 La scuola primaria e secondaria di primo grado

Viste le peculiari finalità educative che caratterizzano il percorso scolastico in relazione all'età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di **eccezionalità**. Solo in situazioni gravi e in modo puntualmente motivato il consiglio di classe con voto all'unanimità può non ammettere lo studente alla classe successiva.

7.2 La scuola secondaria di primo grado

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento della Valutazione del 01/10/2010 della Provincia Autonoma di Trento, "nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe, con la conseguente formulazione di un giudizio globale sufficiente".

Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli ap-

prendimenti, solo se ritiene che, considerata la programmazione didattica biennale, lo studente abbia la possibilità di recuperare le carenze formative anche con percorsi personalizzati.

La eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è segnalata, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

Il docente della disciplina segnala in tal caso le indicazioni per lo studio individuale atte a colmare le carenze formative indicate. Tale percorso di studio individuale costituisce la base per il recupero attraverso un eventuale didattica personalizzata al principio dell'anno seguente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Regolamento della Valutazione, "all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto, nel giudizio globale, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe".

Il giudizio globale si conclude con il giudizio di ammissione all'esame di stato che è espresso con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

7.3 La scuola secondaria di secondo grado

Per ciascuno studente, in sede di valutazione finale, è valutato il risultato finale mediante comparazione tra gli esiti conseguiti nell'anno scolastico e l'accertamento dei livelli di partenza, prendendo in considerazione anche gli esiti degli interventi di recupero, quando essi siano stati assegnati, e tenendo presente che l'insufficienza in una o più discipline va in ogni modo valutata alla luce della possibilità di inserimento dello studente nella classe successiva.

L'alunno viene dichiarato "promosso" quando abbia riportato la sufficienza in tutte le materie o quando presenti delle carenze formative complessivamente non gravi, in una o più discipline ed il Consiglio di Classe, sulla base dell'analisi di cui sopra, ritenga:

- che sia possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza dei corsi di recupero previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'Art. 8 del regolamento sulla valutazione della Provincia Autonoma di Trento del 01/10/2010 e organizzati dall'Istituto;
- che abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo;
- che egli abbia la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo, in virtù delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Nel caso lo studente sia ammesso alla classe successiva con carenze formative egli è tenuto a seguire il piano di recupero predisposto dal docente e dal consiglio di classe e a sostenere all'inizio dell'anno scolastico successivo le prove di verifica del saldo del debito formativo.

L'alunno verrà dichiarato "non promosso" quando le insufficienze riportate siano rappresentative di lacune nella preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe non consenta la proficua frequenza della classe successiva.

Poiché per la promozione le insufficienze non devono essere gravi e numerose, né tali da determinare lacune significative nella preparazione complessiva, il Consiglio di Classe, di norma, delibererà la non promozione in presenza di:

- da quattro insufficienze non gravi (non gravi cioè con cinque);
- tre insufficienze, delle quali una grave (grave cioè con quattro),
- due materie gravemente insufficienti (cioè con quattro).

Il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva in presenza di un numero di insufficienze inferiore a quelle appena riportate, nel caso in cui l'alunno non abbia superato debiti formativi relativi ad anni precedenti oppure in considerazione della rilevanza della disciplina in cui si riporta l'insuffi-

cienza, rispetto al curriculum ed al profilo in uscita che si propone l'indirizzo di studio.

I debiti formativi individuati al termine della seconda classe, indipendentemente dal fatto che l'insegnamento della disciplina continui o meno nel triennio, pur determinando un obbligo di superamento nell'anno successivo, non possono incidere nell'attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio della terza classe.

In sede di valutazione finale le insufficienze non dovranno essere gravi, né numerose, né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva.

Il giudizio valutativo in sede di valutazione periodica o annuale è assegnato dal Consiglio di classe, su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio valutativo motivato, desunto da un congruo numero di verifiche.

Il voto di capacità relazionale è unico ed è assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del coordinatore.

Il voto della carenza è quello derivante dallo scrutinio finale che ha certificato la carenza. Per le materie quinquennali, la carenza saldata in un anno, sana le carenze non saldate negli anni precedenti nella stessa materia, con conseguente aggiornamento del credito scolastico. Per le materie che si esauriscono nel corso del biennio, la carenza formativa saldata in seconda sana la carenza riportata in prima.

In base al Regolamento Provinciale sulla valutazione, l'alunno viene ammesso a sostenere l'Esame di Stato finale del 2° ciclo di istruzione se ha ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

8 Deroga dalla quota minima di frequenza per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sia per l'ammissione alla classe successiva o che all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente poiché l'anno scolastico è da ritenersi non valido.

Come da CM 20 del 04 marzo 2011, ai fini della validità dell'anno scolastico, viene conteggiato il numero di *ore effettive* di presenza a scuola che deve essere pari al 75% del monte ore totale. Il Collegio Docenti può comunque concedere alcune deroghe; aderendo a quanto esplicitamente proposto nella CM 20 del 04 marzo 2011 di cui sopra, il collegio docenti delibera le seguenti deroghe al minimo di ore di presenze:

- a) gravi motivi di salute (fisica o psicologica) adeguatamente documentati;
- b) terapie e/o cure programmate;
- c) donazioni di sangue;
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- f) gravi motivi personali o di famiglia (debitamente documentati e vagliati dal C.d.C) che impediscono la frequenza scolastica in uno o più periodi dell'anno (ad esempio lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, presa in carico del minore o della famiglia da parte dei servizi sociali coi quali l'istituto si raccorda).

Il consiglio di classe può perciò in base a tali deroghe procedere alla valutazione annuale.